



CITTÀ
di **BIELLA**

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ATTIVITA' FUNEBRE E DI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 27.06.2017

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1) Oggetto e finalità del Regolamento

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 2) Attività funebre

Articolo 3) Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

Articolo 4) Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre

Articolo 5) Trasporto funebre

Articolo 6) Autorizzazioni al trasporto funebre

Articolo 7) Usi funebri locali - Modalità per l'attività funebre e orari

CAPO III

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Articolo 8) Autorizzazioni di stato civile. Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

Articolo 9) Cura della salma e disposizioni sui funerali

Articolo 10) Deposito di osservazione - obitorio

Articolo 11) Gestione camere mortuarie

Articolo 12) Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato

Articolo 13) Trattamenti conservativi

CAPO IV

SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 14) Orario delle sepolture

Articolo 15) Diritto alla sepoltura

Articolo 16) Autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione

Articolo 17) Inumazione

Articolo 18) Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 19) Oggetti da recuperare

CAPO V

TUMULAZIONI-SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI-MANUTENZIONI

Articolo 20) Tumulazione in loculo, in celletta ossario, in nicchia cineraria

Articolo 21) Concessioni di loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie

Articolo 22) Concessioni per sepolcri di famiglia

Articolo 23) Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi

Articolo 24) Tumulazioni provvisorie

Articolo 25) Durata, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali

CAPO VI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI – SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

Articolo 26) Soppressione dei cimiteri

Articolo 27) Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

Articolo 28) Sepoltura al di fuori dei cimiteri

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER LA CREMAZIONE

- Articolo 29) Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 30) Crematori – consegna dell'urna
- Articolo 31) Destinazione delle ceneri - Urne cinerarie
- Articolo 32) Affidamento e dispersione ceneri
- Articolo 33) Rimozione delle protesi

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Articolo 34) Reparti speciali
- Articolo 35) Disciplina dell'ingresso
- Articolo 36) Divieti

CAPO IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Articolo 37) Sanzioni amministrative
- Articolo 38) Violazioni del Regolamento Comunale

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 39) Tutela dei dati personali
- Articolo 40) Norme di rinvio
- Articolo 41) Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità del Regolamento - Definizioni)

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria, nel rispetto e in attuazione delle norme statali e regionali vigenti in materia, che in questa sede, pur opportunamente raccordate e coordinate con la specifica normativa comunale, si intendono integralmente richiamate per quanto applicabili. In particolare, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi:

- Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.116 in data 14 luglio 2008;
- Carta Generale dei Servizi del Comune di Biella (pubblicata il 10.11.2011);
- Carta dei Servizi Cimiteriali (pubblicata il 24.12.2012);
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";
- Circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24;
- Circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10;
- Legge 30.03.2001 n. 130 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri");
- D.G.R. n.25 - 8503 del 24.02.2003;
- Legge Regionale 31 ottobre 2007 n.20 (come modificata dalla L.R. 15/2011) recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 ("Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali");
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R: "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali", in attuazione dell'articolo 15 della Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 ("Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali");
- art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito dalla legge 8 febbraio 2001 n. 26, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61 - 10542, recante " Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (omissis): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori"

2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose, morali e culturali espresse da chi provvede per le esequie.

3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:

addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

autofunebre o carro funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione : persona fisica che per successione legittima è titolare della concessione di sepoltura privata o di una sua quota;

bara o cassa : cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

camera mortuaria : edificio o ambiente all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza (feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei), in attesa di sepoltura o cremazione;

cassetta resti ossei / cassetta ossario: contenitore in zinco di spessore non inferiore a cm 0,66, chiuso con saldatura e recante il nome e il cognome del defunto, per ossa o resti mortali assimilabili;

ceneri : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario : luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cinerario comune: luogo destinato alla conservazione di ceneri, obbligatorio per ogni cimitero, destinato alla raccolta e conservazione in perpetuo, e in forma promiscua e anonima, delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;

cimitero : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività, composto di servizi ed attrezzature avente determinati requisiti;

loculo: vano di adeguate dimensioni conformi alle norme statali e regionali per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;

ossarietto (o celletta ossario): manufatto cimiteriale, menzionato al punto 13.2 della Circolare Min.San.24/93, consistente in uno spazio delle dimensioni di cm 30 (altezza) cm 30 (base) cm 70 (profondità) destinato alla tumulazione di cassette di zinco contenenti ossa umane e resti mortali (v. art.36 DPR.285/90)"

concessione di sepoltura privata : concessione amministrativa rilasciata dal comune con il quale si costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale;

cremazione : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio : struttura di servizio localizzata all'interno del cimitero urbano destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

obitorio : luogo (presso un cimitero comunale o presso ospedali o altri istituti sanitari) dotato delle relative attrezzature di cui al D.P.R. 285/1990 (celle frogo ecc.) nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento;

deposito di osservazione : luogo (presso cimitero comunale o presso ospedali o altri istituti sanitari) nel quale ricevere e tenere in osservazione una salma, assicurandone la sorveglianza, per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno dell'area cimiteriale;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni;

estumulazione straordinaria : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni;

esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune in almeno anni dieci;

esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa : buca, di adeguate dimensioni conformi alle norme statali e regionali, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze : area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri : soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione : sepoltura di feretro in terra;

ossa (o resti ossei): prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

salma : corpo inanimato di una persona;

struttura per il commiato: luogo all'interno o all'esterno del cimitero, anche attiguo al crematorio, nel quale vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tomba (o sepolcro) di famiglia: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, ossario, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria.

urna cineraria : contenitore di ceneri portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Viene collocata in nicchie cinerarie con dimensioni limite delle urne e caratteristiche edilizie stabilite dalla normativa statale e regionale e dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Fino a che non vengano costruite nicchie cinerarie dimensionate secondo le vigenti disposizioni di legge (cm 40x40x70, rif. DPGE 7/R/12), gli ossarietti potranno essere usati come nicchie cinerarie. Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati con tariffa stabilita dal comune. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere anche tumulate in tombe di famiglia o in loculo con feretro di familiare o affine.

CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 2 (Attività funebre)

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato degli aventi titolo, dei quali l'impresa funebre assume la rappresentanza fornendo assistenza sino alla sepoltura e ai quali rende conto del proprio operato;
 - b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dalle imprese pubbliche o private che abbiano presentato - al comune in cui ha sede commerciale

l'impresa medesima - una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti nonché alla insussistenza delle cause ostative così come individuati dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 7/R in data 8/08/2012 e ss.mm.ii. .

3. Il Comune di Biella svolge le funzioni e le attività di seguito indicate, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per gli aspetti igienico-sanitari (così come previsto dall'art. 2 comma 6 della DPGR n. 7/R/12), tenendo conto delle modalità operative conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R.25 giugno 2008 n.15, Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure":
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre,;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria. Il trasporto di ceneri e resti mortali ossei può essere effettuato dai privati previo rilascio delle previste autorizzazioni.
4. I soggetti che esercitano attività funebre ai sensi del presente regolamento sono, ad ogni effetto di legge, incaricati di pubblico servizio e sono tenuti a garantire continuità e corretta esecuzione delle prestazioni loro affidate.
5. Ai fini della vigilanza, lo svolgimento dell'attività funebre sul territorio del Comune di Biella è subordinato alla presentazione al Comune di Biella - entro il 31 gennaio di ogni anno - di apposita autocertificazione sulla persistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio della propria attività di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 3 del presente Regolamento. In difetto, il dirigente preposto a tale Servizio, con proprio provvedimento, vieta la prosecuzione dell'attività. Per le finalità di cui al comma 6, è richiesta altresì la contestuale presentazione di idonea documentazione sulle pratiche funerarie e sui relativi profili tariffari.
6. Ai fini dell'obbligo di informazione periodica ai cittadini residenti, il Comune di Biella pubblica entro il 31 marzo di ogni anno, sul sito web istituzionale, l'elenco aggiornato delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre operanti nel proprio territorio nonché indicazioni riguardanti le differenti forme di sepoltura o cremazione e pratiche funerarie ed i relativi profili tariffari.

Art. 3 **(Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre)**

1. Sono autorizzate ad operare sul territorio comunale di Biella le imprese con i seguenti requisiti:
 - a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso prezzario è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
 - b) disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre, in conformità alle eventuali prescrizioni dell'ASL;
 - c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o in contratto di leasing;
 - d) disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, di un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento

delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale viene adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente in materia.

2. L'impresa funebre che, nell'ambito delle attività di trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione, di trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali non è in grado di provvedere in modo autonomo, è tenuta a dimostrare, attraverso idonea documentazione, la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.
3. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
4. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale, può aprire - nel Comune di Biella - altre sedi oltre alla principale ove risulti in possesso, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;
 - b) disponibilità di un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.
5. E' vietata l'intermediazione dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale.
6. Negli obitori, nei cimiteri comunali e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto di interferire o condizionare in alcun modo i familiari o aventi titolo del defunto nella scelta dell'impresa funebre, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.
8. Non è consentita la gestione dell'attività funebre unitamente alla gestione di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici, fatto salvo quanto disposto all'articolo 7 comma 7 del presente regolamento.

Art. 4

(Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre)

1. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre non può svolgere tale attività ove non risulti in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il titolare o legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale, con superamento di esame di verifica finale.

Art. 5 (Trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio ospedaliero, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai depositi di osservazione, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, agli undici cimiteri comunali o al crematorio comunale, al cimitero privato presso il Santuario di Oropa, è svolto esclusivamente con l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo di decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo, svolte solo da personale dalle medesime incaricato.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità al presente regolamento ed alla vigente normativa regionale e nazionale. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio e pertanto le imprese funebri accertano, prima dell'uscita dalle rimesse, che personale, mezzi e accessori, siano in ordine e in condizioni tali da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel servizio. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
3. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile, ed attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
4. Il proprietario del mezzo predispone un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annota su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.
5. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della l.r. 15/2011, le autorizzazioni al trasporto funebre ed al seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente.
I trasporti di cadaveri, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
6. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione mediante un verbale.
7. Il verbale di chiusura feretro deve riportare anche una immagine campione del sigillo applicato, deve sempre seguire la salma nei suoi spostamenti e deve essere consegnato al personale addetto al ricevimento del feretro presso i cimiteri od il crematorio comunali.
8. Il feretro deve essere riconoscibile tramite apposizione di idonea targhetta (a cura dei soggetti esercenti attività funebre) riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto in esso contenuto. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere, vestito od almeno

decentemente avviluppato in un lenzuolo e decorosamente composto. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

9. Il Comune di Biella assicura il trasporto funebre e la sepoltura in terra presso campi di inumazione ordinari soltanto nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia, nonché il servizio di raccolta e trasferimento, all'obitorio della struttura ospedaliera territoriale ovvero alla camera mortuaria del Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico. In tutti gli altri casi, i trasporti funebri sono a carico di chi li richiede, o di chi li dispone.
- 10 I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o di chi li dispone. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune di Biella che, attraverso i propri uffici, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune di Biella si avvale dell'ASL territorialmente competente limitatamente agli aspetti igienico-sanitari, "tenendo conto delle modalità operative conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nella L.R.25 giugno 2008 n.15, Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure". I locali e le rimesse cittadine per la sosta del personale e dei carri funebri sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.
- 11 Il trasporto di salma è svolto nei modi, alle condizioni e mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento di cui al Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e deve essere effettuato di norma da tre necrofori e dal conducente necroforo. Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione potrà avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; in alternativa è consentito per tali trasporti l'uso delle normali casse in legno purchè il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.
12. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure di precauzionalità igieniche stabilite per il trasporto delle salme, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 285/1990. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili dovranno in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusura con saldatura a fuoco, recante il nome e cognome del defunto.

Art. 6 (Autorizzazioni al trasporto funebre)

1. I trasporti funebri da effettuarsi all'interno del territorio comunale o diretti ad altri Comuni sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal competente Comune di Biella in conformità alle norme nazionali ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n.285/90 e della legge regionale n.15/2011.
2. Sono parimente sottoposti a rilascio di autorizzazione comunale il trasporto di ceneri o ossa umane o altri resti mortali assimilabili.
3. Il rilascio delle autorizzazioni può essere soggetto al pagamento dei diritti determinati con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.
4. In caso di onerosità, è' soggetto al pagamento di diritti il trasporto di salme dirette al Comune di Biella provenienti da altri Comuni. Sono esenti da pagamento di diritti:
 - a) le salme dirette al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale e destinate fuori Comune;
 - b) le salme trasportate, da altri Comuni, alle locali camere mortuarie su disposizione dell'autorità giudiziaria, non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali, per le quali non

venga richiesta alcuna cerimonia funebre nel Comune di Biella, e che vengano successivamente trasportate fuori Comune;

c) i trasporti fuori Comune di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili;

d) i trasporti disciplinati dal precedente articolo 5, comma 11;

e) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri e i trasporti relativi ad altri casi previsti da leggi o regolamenti.

5. Il rilascio dell'autorizzazione (passaporto estero) per il trasporto di salma, resti mortali, ossei o ceneri da o per uno stato aderente alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, è soggetto alla Convenzione; nei rapporti con gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R.n.285/1990).

Art. 7

(Usi funebri locali - Modalità per l'attività funebre e orari)

1. Nel territorio del Comune di Biella vi sono undici cimiteri comunali ed un cimitero privato così denominati:

- 1) Cimitero del capoluogo od Urbano
- 2) " di Chiavazza
- 3) " del Barazzetto
- 4) " del Vandorno
- 5) " vecchio di San Grato
- 6) " nuovo di San Grato
- 7) " di San Giovanni
- 8) " del Favaro
- 9) " di Pavignano
- 10) " di Vaglio
- 11) " della Colma
- 12) " di Oropa (di proprietà dell'Amministrazione del (Santuario)

In conformità alla deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61 - 10542, ciascuna struttura cimiteriale sarà costituita da:

- zone per la tumulazione;
- zone per l'inumazione;
- giardino delle rimembranze;
- servizi igienici;
- camera mortuaria;
- ossario comune;
- cinerario comune
- obitorio;
- deposito di osservazione;
- struttura per il commiato.

Potranno essere presenti tombe o cappelle di famiglia a sistema a tumulazione (a edicola, a cripta, ipogee) o a sistema ad inumazione, crematorio, cappelle/chiese o luoghi di culto, deposito temporaneo, ufficio per la gestione del cimitero, alloggio del custode.

In ciascuno dei cimiteri, sono sepolti nei campi comuni e nei loculari e raccolti nelle cellette

ossario e nicchie cinerarie, di regola, salme, resti ossei e ceneri dei defunti aventi in vita residenza nel rione corrispondente. In caso di carenze strutturali riscontrate in un cimitero, al fine di evitare ampliamenti onerosi per la spesa pubblica, il Comune di Biella potrà emettere diverse disposizioni sulla destinazione delle sepolture, nell'ambito delle seguenti zone cimiteriali:

| | |
|--------------------|---|
| zona cimiteriale 1 | Cimitero capoluogo od Urbano Cimitero di Chiavazza |
| zona cimiteriale 2 | Cimitero del Barazzetto Cimitero del Vandorno |
| zona cimiteriale 3 | Cimitero vecchio di San Grato Cimitero nuovo di San Grato Cimitero di San Giovanni Cimitero del Favaro |
| zona cimiteriale 4 | Cimitero di Pavignano Cimitero di Vaglio Cimitero della Colma |

2. I cortei funebri, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, sono consentiti in tutto il territorio comunale e frazionale, percorrendo la via più breve e meno frequentata, procedendo a velocità normale ed osservando le norme sulla viabilità, prevedendo un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure con soste presso i luoghi di culto o presso le strutture per il commiato per la celebrazione di funzioni religiose o civili, senza ulteriori interruzioni da persone, veicoli od altro.
- 3 . Sono consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
4. L'autorizzazione al trasporto viene rilasciata dal Comune di Biella negli orari d'ufficio di apertura al pubblico.
- 5 . Al fine di armonizzare le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio, i trasporti funebri devono essere eseguiti, previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, nei giorni feriali dal lunedì al sabato, attenendosi di norma ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,15, ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,00. Il Servizio Cimiteriale renderà noti annualmente i giorni di svolgimento e di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi.
- 6 . Per i trasporti destinati ai Cimiteri comunali, l'impresa incaricata è tenuta ad attenersi agli orari e alle disposizioni indicati dal presente regolamento, ovvero ulteriormente dettagliati dalla Carta dei Servizi Cimiteriali o, in casi particolari, dall'Ufficio Cimiteri. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.
7. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio di norma con l'arrivo del feretro o dell'urna al cancello di ingresso principale del cimitero. Qualora consentito dalla morfologia della struttura cimiteriale, l'autofunebre potrà accedervi ed è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero sino al luogo più prossimo a quello della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune di Biella con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria. Dette operazioni sono eseguite dal Concessionario con la sorveglianza del Servizio Cimiteriale Comunale.

8. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
 - b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
 - c) utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
 - d) movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.

CAPO III

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 8

(Autorizzazioni di stato civile. Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte)

1. Le norme relative alla dichiarazione, all'avviso di morte ed all'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento per lo stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. L'accertamento di morte - redatto sul modello regionale predisposto - è effettuato:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria;
 - b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla competente ASL., individuato fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a).
5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore.
6. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla normativa regionale vigente. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Art. 9

(Cura della salma e disposizioni sui funerali)

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita, non può essere chiuso in cassa, seppellito, cremato o sottoposto ad autopsia od a trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico necroscopo.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi

all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti per la conservazione del cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le leggi nazionale e regionali vigenti, con le procedure di cui al presente regolamento.
5. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge, anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali.
6. In mancanza di disposizioni del defunto, le stesse possono essere date dai soggetti nell'ordine in appresso indicato: coniuge, componente dell'Unione Civile, figli, genitori, altri parenti e affini in ordine di grado, eredi testamentari istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie o, in mancanza, da persona convivente *more uxorio* o altro soggetto interessato, purché non si oppongano altri aventi titolo.
7. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
8. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice. La salma, fino alla risoluzione della controversia, viene temporaneamente depositata in obitorio (o camera mortuaria).

Art. 10 (Deposito di osservazione - obitorio)

1. Il Comune di Biella garantisce la disponibilità di deposito di osservazione e di obitorio (di cui al Capo III del D.P.R. n.285/1990). 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari o degli aventi causa, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
2. In caso di soggetti deceduti in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luoghi pubblici o in abitazioni inadatte per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, ovvero ignoti di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate ovvero presso la camera mortuaria del Cimitero Urbano.
3. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o a privati esercenti l'attività funebre.
4. Se il decesso avviene in abitazione inadatta per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi (come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 " Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente "), la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all'obitorio delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell'art. 3, l.r. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

5. A richiesta dei familiari o degli aventi titolo, e con oneri a loro carico richiedenti, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari o degli aventi titolo medesimi, per tramite dell'impresa funebre prescelta.
6. Le strutture sanitarie pubbliche e private che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:
 - a) il periodo di osservazione;
 - b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
7. Le strutture di cui al precedente comma, sempre nei limiti delle proprie disponibilità, possono accogliere, per il periodo di osservazione, previa richiesta dei familiari o degli aventi titolo richiedenti, cadaveri di persone decedute in abitazione anche qualora non ricorrano le evenienze di motivi igienico-sanitari o di abitazione inadatta; in tale caso, tuttavia, il servizio di accoglienza sarà concesso a pagamento, mediante tariffa giornaliera, il cui importo sarà determinato dalle strutture medesime e posto a carico dei familiari o degli aventi titolo richiedenti.
8. Durante il periodo di osservazione il Comune di Biella assicura la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 11 (Gestione camere mortuarie)

1. La gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2011. A tal fine, dalla Direzione sanitaria competente viene predisposta adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all'articolo 6 della l.r. 15/2011, con indicazione dell'ufficio a cui inoltrare i reclami.
2. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private, non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l'attività funebre.
3. Presso i cimiteri comunali, l'uso della camera mortuaria è riservata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione, che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione, per una durata massima stabilita dal Servizio Cimiteriale. Il deposito è di norma gratuito, fatti i salvi i casi annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale. Le salme che - per esigenze di servizio o per cause di forza maggiore - non potessero avere sistemazione in sepoltura nel giorno previsto per le esequie, dovranno essere collocate in deposito provvisorio gratuito nella camera mortuaria.
4. La camera mortuaria ubicata presso il crematorio accessibile dal cimitero Urbano garantisce il servizio gratuito di spazio per il commiato per l'esposizione e la veglia delle salme a feretro chiuso, nel rispetto degli orari stabiliti

Art. 12 (Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato)

1. Le strutture per il commiato sono destinate, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, a richiesta dei familiari del defunto o degli aventi titolo, alla

celebrazione di riti di dignitoso commiato, allo svolgimento dell'orazione funebre ed all'esposizione ed alla veglia dei defunti, e devono consentire l'accoglienza di persone, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

2. La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o a soggetti privati, esercenti attività funebre nei termini di Legge e del presente regolamento. L'inizio dell'attività deve essere autorizzato attraverso apposita istanza al SUAP, che, stabilite preventivamente termini e modalità, ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica e quello igienico-sanitario dell'ASL territorialmente competente. I cerimonieri addetti alle strutture per il commiato dovranno obbligatoriamente essere formati nei modi prescritti dalla normativa regionale vigente.
3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali, da situare obbligatoriamente a piano terra (con possibilità di utilizzo di piani superiori esclusivamente per eventuali servizi) competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Se le strutture per il commiato prevedono l'esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, saranno realizzate in modo da corrispondere alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 616 -3149 del 22 febbraio 2000 (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
4. Nell'ambito del territorio comunale, le strutture per il commiato potranno essere realizzate in edifici non aventi destinazione residenziale, nelle zone urbanistiche nelle quali la relativa destinazione è prevista come compatibile dallo Strumento Urbanistico Generale. Per la realizzazione di strutture per il commiato sul territorio comunale devono essere acquisiti titolo edilizio ed attestazione di agibilità ad avvenuta ultimazione delle opere conformemente alle prescrizioni statali e regionali in materia (allegando attestato di verifica di idoneità rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale in conformità ai disposti dell'art. 13, comma 3^o del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali").
5. Indipendentemente dalla compatibilità urbanistica, le strutture per il commiato private non possono essere collocate:
 - in edifici condominiali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - nelle aree dei centri storici con limitazione del traffico sottoposte a pedonalizzazione o alla zona a traffico limitato (ZTL);
 - a meno di cento metri da strutture obitoriali e crematori;
 - a meno di cinquanta metri da strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o private.Dette distanze sono misurate lungo l'asse del percorso viario o pedonale più breve tra i rispettivi ingressi delle strutture.
6. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune di Biella il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato, con aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
7. Ciascuna ditta autorizzata all'esercizio dell'attività funebre non può realizzare più di una struttura per il commiato nell'ambito del territorio comunale.
8. La sala del commiato pubblica è ubicata presso il crematorio al cimitero urbano ed è a disposizione dell'utenza secondo orari, tariffe e modalità stabilite dalla Giunta Comunale. La sala, priva di simboli religiosi, serve solo per officiare riti del commiato a feretro chiuso, prima della tumulazione, inumazione o cremazione della salma.

Art. 13
(Trattamenti conservativi)

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 14/2011.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, attraverso l'Ufficio Stato Civile, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) dichiarazione di medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante e dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del servizio di Medicina Legale dell'ASL territorialmente competente, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

CAPO IV
SERVIZI CIMITERIALI
Art. 14
(Orario delle sepolture)

1. Il Comune, attraverso l'Ufficio preposto ai Cimiteri, fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei famigliari o degli aventi titolo e di quelle dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.

Art. 15
(Diritto alla sepoltura)

1. Nei cimiteri del Comune di Biella sono ricevute e seppellite le salme, i resti mortali e le ceneri dei seguenti defunti:
 - persone decedute nel territorio del Comune di Biella, e non reclamate altrove;
 - persone che, ovunque decedute, avevano al momento del decesso la propria residenza nel Comune di Biella, fatti salvi i casi di perdita della residenza per ingresso in convivenze; sono assimilati ai residenti gli anziani o i disabili che, già residenti in Biella, all'atto del decesso risultino avere trasferito la residenza anagrafica dal Comune di Biella in istituti di ricovero o sanitari o dimore di parenti, situati al di fuori del territorio comunale;
 - titolari, nei Cimiteri Comunali, di sepolture di famiglia o concessioni già in essere con l'Amministrazione, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte;
 - persone che, ovunque decedute e non residenti in Biella al momento del decesso (fatto il pagamento di una maggiorazione del 30% delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale, qualora previste e senza possibilità di scelta di fila o di ordine) avevano:
 - ✓ coniuge, componente dell'Unione Civile, parenti o affini fino al terzo grado con residenza in Biella;
 - ✓ salme, resti ossei o ceneri, tumulati o inumati in uno qualsiasi dei cimiteri nel Comune di Biella del coniuge, componente dell'Unione Civile o di parenti o affini del defunto, fino al terzo grado,

Art. 16
(Autorizzazione alla inumazione ed alla tumulazione)

1. L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi è rilasciata dall'Ufficio Stato Civile secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
3. In caso di necessità, il Comune di Biella potrà accogliere parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi da avviare a sepoltura presso il campo di inumazione di uno dei cimiteri comunali, in base alla disponibilità degli spazi utili a discrezione dell'ufficio preposto ai cimiteri, purchè deposti in cassette di legno di dimensione proporzionata all'esigenza e di spessore non inferiore a cm 1,00, con apposto in modo indelebile il nome di riferimento, da consegnare presso il luogo di inumazione - a cura ed onere della struttura sanitaria - all'operatore comunale incaricato. In caso di richiesta da parte degli aventi titolo, ed in applicazione delle tariffe comunali in vigore qualora dovute, le parti anatomiche riconoscibili potranno essere tumulate.
4. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

Art. 17
(Inumazione)

1. Le aree destinate all'inumazione (campi comuni) sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri o comunque in zone cimiteriali già riconosciute dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale. Il fondo della fossa per inumazione è collocata a distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e le fosse, chiaramente identificate, sono utilizzate cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni cimitero può avere, compatibilmente con la disponibilità delle aree, spazi per concessioni a privati destinati ad inumazioni individuali. Per tali concessioni si applicheranno le tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Per le sepolture ad inumazione individuale è fatto divieto di realizzare qualsiasi manufatto nel sottosuolo e di rilasciare concessioni a titolo di prenotazione.
5. La sepoltura per inumazione avrà la seguente durata:
 - a) campi comuni: anni 10
 - b) inumazioni individuali: anni 15.
6. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con cippo fornito e messo in opera dal Comune di Biella, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e sul quale, in assenza di interesse da parte dei parenti o aventi titolo del defunto, verrà indicato in maniera inalterabile nel tempo il nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.
7. Le fosse per le sepolture ad inumazione, salvo deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico:
 - di salme di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri; nella parte

più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato;

- di salme di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri; nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato;
 - per i nati morti e per i prodotti abortivi hanno misure adeguate alla dimensione del feretro;
 - per le parti anatomiche riconoscibili hanno misure adeguate all'esigenza, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri;
 - per le urne cinerarie in tombe di famiglie ipogee a sistema di inumazione hanno misure adeguate all'esigenza, senza obbligo di distanza l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri, a condizione che non vi siano altre salme e/o resti mortali inumati nello stesso spazio.
8. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno - o di altro materiale purchè biodegradabile comprese le parti decorative - e sepolto in fossa separata dalle altre.
- Per le caratteristiche costruttive delle bare, anche per quelle provenienti dall'estero o da altro comune, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990, con le specificazioni di cui alla Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 ed agli eventuali successivi aggiornamenti.
- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, giunti a destinazione, a cura dell'impresa funebre prima dell'inumazione, la cassa di zinco sarà opportunamente tagliata, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
9. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde od a mezzo di meccanismo sicuro.
- La fossa, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
10. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, a cura e spese delle famiglie o degli aventi causa, si possono deporre fiori e corone. Si può inoltre, previa comunicazione scritta all'Ufficio Cimiteri:
- installare un copri - tomba provvisorio, per un periodo massimo di mesi dodici (12) decorrenti dalla data del seppellimento, in modo da garantire un adeguato assestamento del tumulo; il posizionamento del copri-tomba è eseguito da soggetto autorizzato dal Comune con oneri a carico degli aventi causa; eventuali danni causati durante i lavori di posizionamento o dalla cattiva esecuzione dei medesimi sono imputati alla Ditta medesima;
 - coltivare piccole aiuole, piante verdi e fiori in modo però che il cespo, i rami e le radici non abbiano ad ingombrare le altre fosse né i passaggi tra fossa e fossa ed i vialetti, né superare a maturità l'altezza di un metro e purchè occupino soltanto la superficie della fossa; in caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento;
 - collocare croci col nome e cognome e date di nascita e di morte, non più alte di un metro e piccole lapidi non superiori a 40x50 cm col cognome e data di nascita e di morte;
 - circondare la fossa con cordonatura in pietra, cemento, ferro o legno, non più alte di 20 cm dal suolo, con l'eventuale collocamento di monumentino con epigrafe, non superiore a cm 50 x 80 e non appoggiato al cippo individuante la fossa, previo pagamento della tariffa

annualmente stabilita con deliberazione della Giunta Comunale;

- soltanto per le inumazioni individuali (sepulture private), collocare lastroni di pietra o marmo delle dimensioni massime di cm. 70x170 posti a non più di cm 30 dal suolo e collocare lapidi o monumenti non superiori alla larghezza della fossa e non più alti di mt 1,60 dal suolo, previo pagamento della tariffa annualmente stabilita con deliberazione della Giunta Comunale;

Le dimensioni delle lapidi, delle bordure, dei monumentini, dei lastroni dovranno essere contenute nei limiti massimi stabiliti dal presente regolamento, ed in conformità agli appositi schemi esemplificativi redatti dall'Ufficio Cimiteri, in modo che non coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa. Dovrà in tutti i casi essere lasciata scoperta la superficie minima di mq 0,50 per fossa per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno.

Le strutture di sostegno dei monumentini saranno poste in opera in modo tale da non creare ostacoli nei vialetti interfossa, od impedimenti al posizionamento di altri monumenti, ad una quota inferiore al piano del vialetto.

All'infuori di quanto sopra indicato è assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria.

11. E' in facoltà del Comune ridurre a giusta misura o rimuovere le lapidi o le cordonature o i coprifossa o i monumenti eccedenti le dimensioni massime anzidette qualora gli aventi causa non vi provvedano o qualora i medesimi non ne curino la regolare conservazione. Il Comune potrà, se ritenuto necessario, provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione rivalendosi sui famigliari e aventi causa per il recupero delle spese sostenute.
12. E' proibito deporre qualsiasi oggetto (vasi, piante, ricordi e similari) al di fuori dello spazio delimitato dal copri fossa o dal monumento in quanto è d'obbligo lasciare libero lo spazio dei vialetti interfossa, garantendo la massima accessibilità alle sepulture. L'Ufficio Cimiteri provvede alla rimozione forzosa, senza obbligo di preavviso, di quanto impropriamente collocato, non rispondendo dell'integrità e della recuperabilità degli oggetti rimossi.

Art. 18

(Esumazioni ed estumulazioni)

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune. Il turno di rotazione ordinario dei campi di inumazione di 10 anni di cui all' art. 82, comma 1 del D.P.R. 285/90, in considerazione della particolare composizione e struttura geo-fisica del terreno, può essere prolungato per un periodo sufficiente a garantire al massimo la riduzione della percentuale di cadaveri non mineralizzati. Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio sono regolate dall'Ufficio Cimiteri seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
2. Le salme possono essere esclusivamente esumate prima del prescritto turno di rotazione nel rispetto dei contenuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285:
 - per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - previa autorizzazione del Sindaco conseguente a verifica tecnica da parte dell'Ufficio Cimiteri finalizzata alla valutazione del rischio di cedimento di sepulture limitrofe e della movimentazione manuale del feretro, per operazione richiesta e condotta entro e non oltre 90 giorni dall'inumazione con obbligo di avvio alla cremazione o di trasferimento della salma in altra sepoltura (campo di inumazione individuale presso il Cimitero Urbano, loculo comunale, tomba di famiglia, altro cimitero).
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
4. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla sepoltura. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro ovvero per spostamento interno al

Cimitero, il diritto d'uso del loculo è soggetto a nuova concessione.

5. Le esumazioni ordinarie o le estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e sono regolate da apposito atto dell'Ufficio Cimiteri. L'Ufficio Cimiteri provvede affinché sia effettuata adeguata pubblicità al riguardo, a mezzo di affissioni di avvisi presso i cimiteri interessati e nel sito Internet ufficiale, con preavviso di almeno sei mesi dalla data di effettuazione dell'esumazione ovvero di scadenza della concessione e con l'indicazione delle salme e/o dell'area soggetta all'intervento. Sarà cura degli interessati comunicare tutti i dati necessari al proprio reperimento, al fine di consentire comunicazioni personali relative alle operazioni di esumazione o di estumulazione.
6. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie o delle estumulazioni ordinarie sono diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse e titolarità, facciano diversa domanda o a meno che la concessione del loculo a suo tempo rilasciata prevedesse anche il diritto alla celletta-ossario. In questi casi, le ossa sono raccolte in cassetine di zinco per la successiva collocazione o trasporto.
7. In caso di non completa mineralizzazione di salme estumulate, i feretri devono essere inumati, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, per almeno cinque anni, decorsi i quali, gli aventi causa potranno richiedere la cremazione dei resti indecomposti. In mancanza di parenti o di persone interessate, il Comune di Biella potrà procedere direttamente alla cremazione dei resti indecomposti ed alla conseguente deposizione delle ceneri in cinerario comune presso il Cimitero Urbano, come previsto dalla Circolare n° 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità, per persone decedute dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990, previo pubblico avviso alla cittadinanza, valendo il disinteresse quale assenso al trattamento stesso.
8. Nei casi di estumulazione o di esumazione straordinarie, autorizzate dal Comune di Biella per conto ed interesse di privati, saranno versate le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 19 (Oggetti da recuperare)

1. Alla scadenza del periodo di inumazione, prima di avviare le operazioni di esumazione, previo avviso pubblicato secondo le modalità di cui al presente regolamento, il Comune procede alla rimozione dei monumenti, ornamenti e segni funerari posti sulle sepolture (sia individuali sia in campo comune). I manufatti funerari predetti non ritirati dagli aventi causa entro 30 giorni dalla data di esumazione cadono gratuitamente in proprietà del Comune.
2. Ove si presuma che, nel corso di esumazioni ed estumulazioni, sia possibile rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, fotografie ed arredi funerari, gli aventi causa possono darne avviso all'Ufficio Cimiteri, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati al richiedente e della consegna viene redatto un verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata al richiedente e l'altra conservata agli atti presso la guardiania del cimitero.
In caso di mancata comunicazione da parte degli aventi causa, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono mantenuti con i resti ossei, seguendo la collocazione degli stessi (celletta ossario, ossario o cinerario comune).
3. I resti lignei e oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti sono avviati a smaltimento previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

CAPO V TUMULAZIONI-SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI-MANUTENZIONI

Art. 20
(Tumulazione in loculo, in celletta ossario, in nicchia cineraria)

1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. Tali strutture possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e nicchie cinerarie, l'ubicazione dei quali risulta indicata nelle planimetrie di ciascun cimitero, depositate presso gli uffici comunali.

I loculi o le cellette ossario o le nicchie cinerarie, per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R, dovranno essere conformi ai requisiti ivi prescritti nonché alle norme nazionali vigenti per quanto compatibili ed integrative. Per loculi o cellette ossario o nicchie cinerarie ipogei sono richieste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La raccolta delle ossa umane e di altri resti mortali e la raccolta delle ceneri devono avvenire conformemente a quanto prescritto nella normativa statale e regionale vigente.

3. In ogni loculo è posto un solo feretro con spazio esterno libero antistante per il diretto accesso.

Il diritto di sepoltura in loculi, cellette, nicchie compresi in colombari comunali è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, fatta salva la possibilità di collocazione di più cassetine di resti e di urne cinerarie in unico tumulo (loculo o celletta ossario o nicchia cineraria). Indipendentemente dalla presenza di feretro o di cassetina o di urna, previa valutazione tecnica da parte dell'Ufficio Cimiteri connessa alla dimensione ed alla disponibilità all'interno, su autorizzazione del concessionario o degli aventi causa, e previo versamento dell'importo annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale, in ogni loculo, celletta ossario, nicchia cineraria potranno anche essere collocati fino a :

- due (2) urne cinerarie;
- due (2) cassette di resti ossei.

L'apertura di loculo o celletta o nicchia con feretro/cassetina/urna già depresso, ai fini della tumulazione di altre cassette ossario o cinerarie, in quanto estumulazione straordinaria è soggetta alla autorizzazione del Sindaco ed alle tariffe annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Nel caso di loculi e cellette assegnati con concessione perpetua prima del 10 febbraio 1976, data dell'entrata in vigore del D.P.R. n.º 803 del 21.10.1975, tale concessione decade in caso di estumulazione della salma o dei resti per qualsiasi motivo. La nuova assegnazione è soggetta a durata temporanea in conformità al presente regolamento.

La rinuncia alla concessione perpetua di loculo o celletta non costituisce titolo per ottenere alcun rimborso. Il loculo o celletta resisi disponibili rientrano nella disponibilità del Comune di Biella per una nuova assegnazione.

In generale, la concessione decade di diritto, senza alcun rimborso nel caso di:

- estumulazione volontaria;
- tumulazione in luogo diverso da quello stabilito nella concessione.

Detta concessione perpetua può essere revocata dal Comune di Biella, a condizione che siano trascorsi almeno 60 anni dalla tumulazione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento della struttura cimiteriale. In tal caso, nessun indennizzo competerà al concessionario avente causa, mentre resteranno a carico del Comune le spese connesse alla estumulazione ed alla collocazione dei resti mortali in altra sepoltura o nell'ossario comune.

5. Sono a carico dei concessionari o degli aventi causa gli oneri per le iscrizioni sulle lapidi, la fornitura e l'apposizione di eventuali accessori ornamentali ed eventuali targhe alla memoria, che dovranno essere eseguite secondo le dimensioni e le caratteristiche indicate nello schema disposto dall'Ufficio Cimiteri, purchè non ne compromettano stabilità e staticità, e che non

contrastino con disposizioni di legge e con il normale decoro. Comunque è vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Nel caso di danni recati alle lapidi per la esecuzione dei suddetti lavori, il concessionario dovrà risarcire il Comune delle spese per la sostituzione della lapide stessa.

Il ritiro delle lapidi dovrà essere preventivamente comunicato al Comune mediante appositi moduli sui quali devono essere precisati gli estremi delle epigrafi e devono essere indicate le dimensioni e le sagome di ingombro degli accessori ornamentali (fotografie, lampade, portafiori, ecc.) che dovranno rispondere alle caratteristiche dello schema disposto dall'Ufficio Cimiteri.

La manutenzione delle lapidi, delle epigrafi e degli accessori è a carico dei concessionari.

Art. 21 **(Concessione di loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie)**

1. I loculi individuali sono concessi, anche alle persone viventi purchè di età non inferiore ad anni sessantacinque (65), con durata di anni trenta (30), decorrenti dalla data della concessione, previo pagamento delle tariffe vigenti, secondo quanto programmato e approvato annualmente dalla Giunta Comunale. E' ammesso il rinnovo della concessione per successivi anni venti (20) previo pagamento delle tariffe vigenti. La concessione dei loculi, in colombari comunali comprende:
 - a) l'operazione di tumulazione del feretro;
 - b) la chiusura del loculo secondo le normative vigenti;
 - c) la fornitura della lastra di marmo esterna completa di borchie o di analogo sistema di fissaggio.
2. Alla scadenza della concessione del loculo:
 - a) qualora siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo e sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma, i parenti o le persone interessate al defunto possono richiedere il collocamento della cassetta contenente i resti (ovvero le relative ceneri previa autorizzazione alla cremazione) in celletta ossario, in altro loculo, in tomba di famiglia, oppure il trasporto della cassetta in altro cimitero o la deposizione in ossario o cinerario comune;
 - b) qualora siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo e non sia possibile procedere alla raccolta dei resti in quanto non mineralizzati, i parenti o le persone interessate al defunto possono attivare la procedura di cremazione dei resti mortali indecomposti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e limitatamente ai casi consentiti, oppure procedere all'inumazione in terra per un periodo di almeno 5 anni o, in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti, per almeno 2 anni;
 - c) qualora non siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo, i parenti o le persone interessate al defunto possono attivare la procedura di cremazione della salma secondo quanto previsto dalla normativa vigente e limitatamente ai casi consentiti, o rinnovare la concessione per il numero di anni necessari al raggiungimento del periodo massimo previsto dal presente regolamento, previo pagamento di canone così determinato:
 - tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione diviso 30anni moltiplicato per il numero di anni oggetto del rinnovo.
3. Per le sepolture con concessione scaduta, qualora non siano stati rintracciati parenti o persone interessate al defunto o nessuno di essi abbia manifestato interesse, l'Ufficio Cimiteri è autorizzato:
 - a) a collocare i resti in ossario comune, nel caso in cui siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo, e la salma risulti completamente mineralizzata;
 - b) a procedere alla cremazione dei resti inconsunti, nel caso in cui siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo, e la salma non risulti completamente mineralizzata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e

limitatamente ai casi consentiti;

c) a procedere alla sepoltura in campo comune della salma (campo indecomposti), nel caso in cui non siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo per ulteriori 5 anni o, in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti, per ulteriori 2 anni.

4. Alla scadenza della concessione il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune di Biella.
5. In caso di rinuncia alla concessione da parte dell'avente diritto, il loculo torna nella completa disposizione dell'Amministrazione senza che possa essere vantata alcuna forma di rimborso. Previo versamento della tariffa prevista, è comunque possibile, al momento della rinuncia, ed in presenza di un decesso, richiedere una nuova concessione dello stesso loculo.
6. La concessione di cellette ossario è rilasciata senza possibilità di prenotazione rispetto all'effettiva tumulazione, previo pagamento della tariffa prevista, per la durata di anni cinquanta (50) decorrenti dalla data della concessione. La concessione delle cellette ossario in colombari comunali comprende:
 - a) la fornitura di cassetta per contenere i resti;
 - b) l'operazione per il collocamento dei resti, la tumulazione e la chiusura della celletta secondo le norme vigenti;
 - c) la fornitura della lastra di marmo esterna con le eventuali borchie o di analogo sistema di fissaggio.
7. Alla scadenza, la concessione di celletta ossario non è rinnovabile, e quanto contenuto nella cassetta è collocato all'interno dell'ossario comune, fatta salva la possibilità per gli aventi causa di avviare i resti ossei ad altra sepoltura anche previa cremazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, alle tariffe eventualmente previste.
8. La concessione di nicchie cinerarie è rilasciata, anche alle persone viventi purchè di età non inferiore ad anni sessantacinque (65), previo pagamento della tariffa prevista, per la durata di anni novantanove (99) decorrenti dalla data della concessione, secondo quanto programmato e approvato annualmente dalla Giunta Comunale. La concessione della nicchia cineraria in colombari comunali o presso il crematorio comprende:
 - a) la fornitura di urna per la raccolta delle ceneri;
 - b) l'operazione per il collocamento delle ceneri, la tumulazione e la chiusura della nicchia secondo le norme vigenti;
 - c) la fornitura della lastra di marmo esterna con le eventuali borchie o di analogo sistema di fissaggio.
9. Alla scadenza, la concessione di nicchia cineraria non è rinnovabile, e quanto contenuto, fatta salva diversa indicazione degli aventi titolo per l'eventuale collocazione in altro loculo/celletta/nicchia previo pagamento della tariffa prevista, è collocato (con modalità a scelta degli aventi titolo qualora presenti) all'interno del cinerario comune in forma indistinta o disperso nel giardino della memoria.

Art. 22

(Concessioni cimiteriali per sepolcri di famiglia)

1. Il Comune può concedere per la durata massima di 99 anni - salvo rinnovo -, previo versamento dei diritti di concessione il cui importo è annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività (edicola, cripta), a persone fisiche o ad associazioni (iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361) o ad enti morali, la cui ubicazione - laddove previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale - risulta indicata nelle planimetrie di ciascun cimitero, depositate presso gli uffici comunali. Le sepolture private possono essere concesse a più persone tassativamente individuate nella domanda di concessione e relativo atto e per esse esclusivamente, ad una famiglia con

partecipazione di altre famiglie.

La concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

I sepolcri di famiglia, esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento a sistema di inumazione, potranno essere utilizzati a condizione che sia assicurata nel tempo l'identificazione della sepoltura.

2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura il concessionario, il coniuge, il componente dell'Unione Civile, i loro ascendenti e i discendenti in linea diretta in qualunque grado, i fratelli e le sorelle consanguinei. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, agli aventi diritto, ai loro conviventi *more uxorio*, alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri di persone, le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione (art. 24 DPGR 7/R 8.8.2012).
3. Alla morte del concessionario gli eredi sono tenuti a comunicare al Comune di Biella, entro tre mesi da tale evento, la persona o le persone destinate a farsi carico degli oneri ed a usufruire dei diritti previsti dalla concessione, presentando al competente ufficio comunale copia conforme di eventuale testamento pubblicato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza oneri aggiuntivi.
Qualora la comunicazione di cui al precedente periodo non venga effettuata, la tomba non può essere utilizzata per nessun tipo di operazione.
Nel caso di successione a beneficio di estranei al nucleo familiare del concessionario, i subentranti sono tenuti a riconoscere all'Amministrazione i soli diritti di sepoltura previsti nelle vigenti tariffe per ogni posto salma presente all'interno del sepolcro libero od occupato che sia.
4. Il concessionario dell'area cimiteriale può farne uso nei limiti previsti dall'atto concessorio e dal presente regolamento, senza alcun diritto sull'utilizzo o destinazione delle aree attigue, che il Comune di Biella può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
5. L'assegnazione dell'area per la costruzione di tomba di famiglia viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune di Biella con precedenza a persone residenti nel Comune stesso.
I termini di presentazione delle domande sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante avviso.
6. Nel caso in cui la concessione sia intestata a più concessionari ed uno o parte di essi risultassero irreperibili, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione nei confronti di tali soggetti, in favore di altri concessionari che subentrano in proporzione ed in egual diritto.
7. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private sono approvati nelle forme prescritte dalla normativa vigente, nel rispetto delle caratteristiche costruttive di cui alla normativa statale e regionale vigente.
Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzate edicole funerarie o cripte sotterranee che, sotto pena di decadenza della concessione ed incameramento del relativo diritto di concessione, con retrocessione dell'area al Comune, devono essere ultimate entro tre anni dalla data del contratto di concessione.
I singoli progetti di costruzione sono approvati dal Comune secondo la normativa vigente in materia edilizia ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
Per il rifinito esterno delle parti fuori terra non sono prescritti i tipi di materiali da impiegarsi, salvo il divieto di finitura ad intonaco.
L'edicola o cappella funeraria dovrà:
 - con la base coprire tutta quanta la superficie dell'area concessa; non è permessa per nessun motivo l'occupazione di terreno eccedente le aree edificabili sia delle cripte sotterranee che delle edicole funerarie, neanche con gradini di accesso o vaschette

porta fiori;

- non potrà avere sporgenze di cornici ed oggetti in genere ad altezza inferiore a mt. 2,20 da terra ed entro il limite massimo di sporgenza di cm. 30 fuori dall'area edificabile;
- avere altezza compresa tra il piano terra e la parte elevata delle strutture o sovrastrutture (colmi di tetti, cornici di gronda, croci, statue, ornamenti vari) non superiore a mt. 5,50 né inferiori a mt. 4,00;
- essere dotata di sistemi di raccolta e di convogliamento dell'acqua piovana in modo che sia fatta defluire fino a terra; non è ammesso l'uso dei doccioni.

Nelle cripte sotterranee l'introduzione delle salme avverrà o attraverso il chiusino, dalle dimensioni utili di almeno cm. 80 di larghezza e cm. 60 di altezza, da ricavarsi sul prospetto principale e rialzato di almeno 10 cm. dal piano del viale, oppure mediante scaletta di accesso da ricavare su uno dei lati del sepolcreto. L'ingombro della scaletta dovrà essere contenuto entro le dimensioni dell'area concessa. Il sepolcreto o cripta sotterranea avrà elevazione massima di cm. 90 dal piano del viale o di campagna.

Gli spazi liberi risultanti fra le cripte o le edicole contigue dovranno essere costantemente puliti e tenuti in decorosa manutenzione da parte dei concessionari.

Nella costruzione delle cappelle è ammesso il ricavo di loculi o cripte sotterranee; però la profondità fra il piano pavimento della cappella e quello del loculo più basso, non dovrà eccedere i mt. 2,20 (corrispondenti a tre ordini di loculi).

Nella costruzione di edicole funerarie e di sepolcreti in genere addossati a muri di sostegno, a muri divisorii di campi comuni, a muri di cinta, i concessionari dovranno operare in modo da non pregiudicare la stabilità dei muri stessi, provvedendo a proprie cure e spese alla esecuzione di eventuali opere murarie di rinforzo e di sottomurazione che dovranno risultare dall'apposito progetto all'atto della presentazione della domanda di concessione di costruzione. Le pareti esterne delle cappelle edicole e delle cripte avranno spessore non inferiore a cm. 40 se eseguite in mattoni pieni e non inferiore a cm. 20 se eseguite con getto di calcestruzzo cementizio armato; le divisioni tanto verticali che orizzontali dovranno essere eseguite in calcestruzzo di cemento armato e avranno spessore minimo di cm. 10.

I concessionari di aree sulle quali esiste già una vecchia cripta sotterranea, un vecchio sepolcreto fuori terra o una vecchia tomba a sistema di inumazione, potranno sopraelevarli a condizione che la sopraelevazione si armonizzi con l'estetica e con le dimensioni delle cappelle latitanti.

Tali concessionari i quali abbiano ottenuto la concessione di costruire edicola o camere sotterranee con un numero determinato di posti, potranno aumentarli alla condizione di corrispondere la somma prevista dalla apposita tariffa per ogni loculo che venga costruito in più del numero di loculi o posti fissato nell'atto di concessione, precisandosi che qualora venissero costruite celle ossarie o nicchie cinerarie anziché loculi la tariffa anzidetta sarà ridotta alla metà.

Qualora la cripta o il sepolcreto da sopraelevare fossero adiacenti al muro di recinzione cimiteriale, il concessionario dovrà richiedere in concessione l'area corrispondente al tratto del muro di cinta che verrà incorporato nella sopraelevazione.

8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile al momento dell'assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi ritenuti validi e giustificati, può essere concessa, su richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
9. Il diritto d'uso della sepoltura:
 - è soggetto alla stipula di concessione, redatta secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte dell'ufficio competente; la concessione indica:
 1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati,
 2. la durata;

3. la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro tempore;
 4. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
 5. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca;
- è revocabile;

- è soggetto al regime dei beni demaniali;

- non è commerciabile, ma trasferibile solo per successione legittima o testamentaria; in caso di rinuncia di uno o più concessionari, è ammesso l'accrescimento a favore di altri concessionari; gli eredi devono comunicare all'Ufficio Contratti il nominativo del loro rappresentante per ogni evenienza; in difetto il Comune ha facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi degli eredi; fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi: gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado; i fratelli e le sorelle consanguinee; il coniuge, il componente dell'Unione Civile.

10. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo uso e possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. La rinuncia deve risultare da atto scritto.

Il nuovo concessionario o il Titolare del diritto di prelazione, dovrà pagare al Comune una somma così determinata:

(valore area al prezzo vigente nel momento della rinuncia incrementato dal valore di perizia del manufatto) x quota di partecipazione rappresentata dal n. dei posti di nuova concessione / n. posti totali).

Al verificarsi della rinuncia o abbandono di alcuni soltanto dei concessionari, è concesso ai rimanenti di esercitare il diritto di prelazione sulla quota rinunciata o abbandonata. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, i rimanenti concessionari dovranno comunque consentire l'eventuale variazione dell'intestazione della tomba.

La mancanza della domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche degli aventi diritto e quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo si dovranno pubblicare avvisi per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata titolarità del diritto, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento del rinnovo.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

11. La tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata agli uffici comunali per la valutazione, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
12. I concessionari o i loro aventi causa devono, mantenere a loro spese, in solido, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Qualora non esistano più aventi diritto alla concessione, il Comune di Biella, dopo aver effettuato le verifiche del caso, previa affissione per 365 giorni di avviso sul sepolcro interessato, pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web istituzionale, torna automaticamente in possesso della tomba di famiglia e ne dispone liberamente al fine di ottimizzare le sepolture all'interno dei propri cimiteri. Le eventuali salme o resti posti al suo interno possono essere traslate in altra sede, ad insindacabile giudizio del Comune di Biella il quale, valutate le necessità, gestisce le

eventuali nuove collocazioni delle salme o resti nel rispetto delle norme vigenti.

13. Alle cappelle e sepolture private cimiteriali si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle altre norme statali e regionali in materia, per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle aree cimiteriali.
14. Indipendentemente dalla presenza di feretro o di cassetta o di urna, in ogni loculo o celletta ossario o nicchia cineraria contenuti nei sepolcri di famiglia a sistema di tumulazione potranno essere anche collocate ulteriori urne cinerarie e cassette di resti ossei, in numero compatibile con la capienza interna, su autorizzazione del concessionario e previo versamento al Comune di Biella dell'importo annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale, L'apertura di loculo o celletta o nicchia con feretro/cassetta/urna già deposto, ai fini della tumulazione di altre cassette ossario o cinerarie, in quanto estumulazione straordinaria è soggetta alla autorizzazione del Sindaco ed alle tariffe annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 23

(Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi)

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari o agli aventi causa, per le parti da loro costruite od installate e per tutto quanto a loro dato in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune di Biella ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i coprifossa ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate nonché tutti gli oggetti che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi.
3. I concessionari o gli aventi causa sono tenuti a rimuovere le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero. In difetto, il personale dell'Ufficio Cimiteri procede d'ufficio alla loro rimozione, rivalendosi sui concessionari o sugli aventi causa per le eventuali spese sostenute.
4. Le lapidi per loculi e cellette ossario o cinerarie possono essere prese in carico da operatori individuati dagli aventi titolo, e sono ricollocate dai medesimi, che restano responsabili di eventuali danni arrecati durante le varie operazioni.
5. Il competente Ufficio Cimiteri può dettare eventuali altre prescrizioni tecniche e di comportamento, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente regolamento.

Art. 24

(Tumulazioni provvisorie)

1. Può essere autorizzata la sepoltura provvisoria in tomba comunale (previo pagamento delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale):
 - a) a coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia non ancora utilizzabili;
 - b) a coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private;
 - c) a coloro che hanno presentato domanda di estumulazione di salma in loculo per successivo riutilizzo dello stesso.
2. L'autorizzazione provvisoria ha una durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di tumulazione, ed è sottoscritta per accettazione dai richiedenti.
3. Alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria si provvede al conteggio e al versamento del corrispettivo dovuto. Il corrispettivo viene calcolato mensilmente e la frazione di mese è

calcolata come mese intero.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non ha ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, l'ufficio competente propone al l'interessato la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvede a far inumare la salma nel campo comune. La stessa non può in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi comunque entro e non oltre 90 giorni dall'inumazione.

Art. 25

(Durata, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali)

1. Le concessioni cimiteriali, di sepolture private, loculi, cellette, nicchie, risultanti da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario, sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento. La concessione deve essere preceduta da apposita istanza contenente tra l'altro l'impegno ad assumere a proprio carico le obbligazioni presenti e future fissate dal presente Regolamento e a trasferirle in capo ai propri aventi causa per i quali nascerà una obbligazione solidale. La sottoscrizione dell'istanza dovrà essere autenticata ai sensi di legge.
2. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) per revoca per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati i doveri manutentivi relativi alla sepoltura previsti dal presente regolamento;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione;
 - f) in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento;Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida è affissa sulla sepoltura interessata nonché all'Albo Pretorio e segnalata nel sito Internet Ufficiale.

CAPO VI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI – SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

Art. 26

(Soppressione dei cimiteri)

1. La soppressione di un cimitero è autorizzata dal Comune, previo parere dell'ASL competente per territorio, in base a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 14 della legge Reg, Piemonte n.15/2011.
2. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:
 - a) lo stato delle sepolture presenti;
 - b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti ossei;
 - c) la nuova destinazione dell'area.

L'autorizzazione alla soppressione contiene tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.

3. I concessionari di sepolture private hanno diritto al trasferimento presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.
4. I monumenti e segni funebri privati possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.
5. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

Art. 27

(Cappelle private fuori dal cimitero, cimiteri particolari)

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi *more uxorio*.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle prescrizioni statali e regionali vigenti in materia, alle previsioni dello strumento urbanistico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA. La costruzione, la modifica e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio delle autorizzazioni richieste in materia edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche costruttive di cui al presente regolamento e della normativa statale e regionale vigente.
I progetti riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
3. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie -di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario - , sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita dall'articolo 27 della Legge Regionale n. 56/1977 smi gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
4. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, occorre il nulla osta dell'Ufficio Contratti, previo accertamento del diritto di sepoltura del defunto, secondo quanto previsto dal presente regolamento per le sepolture private.
6. Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di mt. 200 da fondi di proprietà degli Enti o delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi si assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

7. Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, sono soggetti come i cimiteri comunali alla vigilanza dell'autorità comunale.

8. Nel Cimitero di Oropa, che è di proprietà dell'Amministrazione del Santuario, i posti od aree a pagamento sono concessi dall'Amministrazione del Santuario, osservate le disposizioni del presente Regolamento e della normativa statale e regionale vigente in materia. Tale cimitero è soggetto come i cimiteri comunali alla vigilanza dell'Autorità Comunale e all'osservanza di tutte le norme di legge.

Art. 28 (Sepoltura al di fuori dei cimiteri)

1. E' possibile la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze, e purchè la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite dalle vigenti norme statali e regionali e con la osservanza del presente regolamento.

2. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ai sensi dell'articolo 105 del d.p.r. n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dell'articolo 12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione regionale competente, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 17-803 Legge 241/1990, articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanita' e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 27-3831 (D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita' differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche).

CAPO VII DISPOSIZIONI PER LA CREMAZIONE

Art.29 (Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso ovvero ove è sepolta la salma, a richiesta dei familiari o di avente titolo, in presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/90, nonché all'art.3 della Legge 130/2001 s.m.i. .

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali e regionali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal Comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 30
(Crematori – consegna dell'urna)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
2. In caso di cremazione, saranno preferibilmente utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
3. Il Comune di Biella dispone di un impianto di cremazione, con personale addetto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale e statale. Presso i locali della cremazione è tenuto un registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione; il concessionario è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati. Un secondo esemplare del citato registro è tenuto a cura cimiteriale dei servizi comunali per il riscontro annuale delle operazioni.
4. Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento e o la dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, devono essere allegati copia dell'autorizzazione e degli atti e/o delle dichiarazioni degli aventi titolo che ne sono stati il presupposto e di quelle previste ai successivi commi del presente articolo.

L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

- a) l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - b) l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
 - c) di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
 - d) l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
 - e) la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;
 - f) l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.
5. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
 - b) di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;

- c) di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
- d) di consentire al coniuge, al componente dell'Unione Civile o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

Art. 31
(Destinazione delle ceneri - urne cinerarie)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
2. Le norme statali e regionali in materia di polizia mortuaria disciplinano i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie; esse sono fornite a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
3. Nel rispetto della espressa volontà del defunto, previa autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere, se racchiuse in urna cineraria:
 - a) tumulate all'interno dei cimiteri in loculi comunali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie), in tombe di famiglia a sistema di tumulazione o in cappelle autorizzate;
 - b) interrate, esclusivamente all'interno dei cimiteri in tombe di famiglia a sistema ad inumazione;
 - c) affidate per la conservazione.In alternativa, le ceneri possono essere disperse nelle apposite aree cimiteriali.
Le urne possono essere collocate singolarmente ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi/cellette/nicchie già occupati.
Nelle sepolture private a sistema di inumazione, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.
4. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
5. Per ciascun cimitero comunale è individuata l'ubicazione di nicchie per la collocazione delle urne cinerarie.
6. Il conferimento delle ceneri in cinerario comune o nel giardino del ricordo rappresenta una scelta definitiva.

Art. 32
(Affidamento e dispersione ceneri)

1. L'affidamento - con le relative modalità di conservazione delle urne - e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla Legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20. nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dal componente dell'Unione Civile o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Le specifiche regolamentazioni vengono dettagliate negli appositi atti amministrativi predisposti dal competente

ufficio di Stato Civile. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

2. L'affidamento è circoscritto ad una unica e ben individuata persona – non potendo essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e, in sua esecuzione, specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire e conservare l'urna - e si conclude soltanto con il decesso ovvero con la rinuncia della medesima.

La consegna dell'urna dovrà risultare da apposito processo verbale di autorizzazione all'affidamento, dal quale risulti che:

- l'urna è debitamente sigillata e corredata dai dati identificativi del/della defunto/a;
- la conservazione ha luogo nell'abitazione dell'anzidetto affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente nell'abitazione indicata;
- l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga profanata, essendo vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
- in caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni; tale comunicazione non è necessaria in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale.

L'eventuale omesso adempimento di quanto indicato salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 c.p. costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.

L'autorizzazione all'affidamento è consegnata all'affidatario, che ne sottoscrive la ricevuta, al comune di residenza dell'affidatario, al gestore dell'impianto di cremazione, al responsabile del servizio di custodia del cimitero per le registrazioni stabilite dalla normativa vigente.

3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, dal componente dell'Unione Civile ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune

5. Qualora, in assenza del coniuge o del componente dell'Unione Civile, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.

7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del

soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

8. Il Comune di Biella individua per la dispersione di ceneri provenienti da ciclo di cremazione, indipendentemente dal luogo di cremazione, all'interno di ciascun cimitero comunale :

- il giardino delle rimembranze;
- il cinerario comune in forma indistinta.

Presso queste zone, la dispersione delle ceneri avviene alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso a all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.

I servizi cimiteriali provvedono alla realizzazione nel "giardino delle rimembranze" di apposita segnaletica collettiva riportante i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state disperse o affidate agli aventi titolo in Biella.

9. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro trenta (30) giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

10. La dispersione delle ceneri in natura è consentita in Biella soltanto nelle aree cimiteriali; sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.

11. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, le medesime vengono disperse nel cinerario comune ovvero nel giardino delle rimembranze presso il Cimitero Urbano.

12. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.

13. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri ovvero analogamente i suoi aventi causa -in caso di decesso dell'affidatario- intendano rinunciare all'affidamento, le ceneri, devono essere conferite all'autorità comunale per la conservazione dell'urna all'interno di un cimitero comunale nei modi previsti dal presente regolamento, con oneri a loro carico.

14. Per rinunciare dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Della rinuncia è presa nota nell'apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, relativo a tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

15. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune di Biella che depositerà le ceneri ivi contenute in un cinerario comune.

16. La dispersione delle ceneri deve essere effettuata non in condizioni climatiche di forte vento, avendo cura che il contenitore, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse, sia posato sul terreno ed in modo che, subito dopo la dispersione, le ceneri siano ricoperte con terra o con altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento.

Art. 33 (Rimozione delle protesi)

1. I cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.

2. La rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere effettuata da personale professionalmente abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

3. Il o i firmatari della richiesta di cremazione rispondono, anche in solido, di tutti gli eventuali danni diretti od indiretti all'impianto di cremazione e/o al personale addetto, derivanti dall'inosservanza della disposizione di cui ai precedenti commi.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 34 (Reparti speciali)

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di salme di culti diversi da quello cattolico. L'assegnazione di tali aree è regolamentata con separata concessione stipulata tra il Comune di Biella e la comunità richiedente.

2. Nelle aree cimiteriali destinate a sepoltura di salme di culti diversi da quello cattolico il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori, per usanze che non prevedono l'esumazione ordinaria, il Comune di Biella concederà in via onerosa, per le comunità richiedenti, l'area per una durata di novantanove anni, rinnovabile.

3. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è comunque d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Art. 35 (Disciplina dell'ingresso)

1. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali; il divieto non si applica ai cani al servizio dei non vedenti;
- b) a tutti coloro che sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere dei cimiteri;
- c) a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) a tutti i mezzi non regolarmente autorizzati.

2. Per motivi di salute, adeguatamente dimostrati, può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d'uomo e si trattiene esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore, previo rilascio di idoneo permesso da parte del competente Comando di Polizia Municipale per tutti i giorni della settimana dall'orario di apertura del cimitero alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.30.

3. L'accesso dei mezzi adibiti al trasporto di persone con disabilità è autorizzato, previa esibizione del relativo contrassegno, per tutti i giorni della settimana dall'orario di apertura del cimitero alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.30.

4. E' concesso, in qualsiasi periodo dell'anno, l'ingresso al carro funebre durante lo svolgimento del funerale o di altra operazione necroscopica autorizzata.

Art. 36 (Divieti)

All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

- d)portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;
- e)danneggiare aiuole, alberi,parti comuni, scrivere sui muri o sulle lapidi;
- f)disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- g)fotografare o filmare riti funebri o altre parti dei cimiteri senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, dei familiari interessati o dei concessionari delle sepolture;
- h)eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione dei concessionari e senza regolare autorizzazione del competente ufficio;
- i)assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non autorizzati dai familiari e dal responsabile dell'ufficio;
- j)pubblicizzare in qualsiasi modo imprese direttamente o indirettamente collegate alle attività cimiteriali;
- k)svolgere attività commerciali.

CAPO IX SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 37 (Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.32 del regolamento approvato con D.P.Giunta Regionale 8 agosto 2012 n.7/R:
 - a) è sospeso dall'esercizio dell'attività funebre e del trasporto funebre ed è punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività o trasporto funebre in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, l.r. 15/2011 e delle relative norme regolamentari. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta la cessazione dell'attività o del trasporto;
 - b) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività e trasporto funebre in assenza della previa separazione societaria prevista all'articolo 6, comma 2, l.r. 15/2011;
 - c) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 l'esercente attività funebre che gestisce contestualmente i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, in difformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, l.r. 15/2011;
 - d) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 13.000,00 chi pone in essere comportamenti che possano condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;
 - e) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per sei mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi svolge attività funebre o dispone di uffici a ciò predisposti negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;
 - f) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole imprese negli obitori, all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici e nei cimiteri;
 - g) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
 - h) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla l.r. 15/2011;
 - i) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per due mesi e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali;
 - l) è punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi procaccia o fa opera

di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio- assistenziali pubbliche o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree cimiteriali.

m) è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un mese e punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, l.r. 15/2011, e delle presenti disposizioni regolamentari è disposta la cessazione dell'attività.

Art.38 (Violazioni del Regolamento Comunale)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €500,00.

2. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge n° 689/1981.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 (Tutela dei dati personali)

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art.40 (Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata (rinvio dinamico).

Art. 41 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.